

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 10 del 7 Gennaio 2019

Revoca parziale del contributo concesso con il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2015/1576 del 28/08/2015, relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell' Ordinanza n°57/2012 e ss.mm.ii da **SOCIETA' AGRICOLA ZUFFI PIO E FIGLI S.S.** ed acquisita con protocollo CR-40290-2014 del 20/11/2014

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo DCR/2015/1576 del 28/08/2015 avente ad oggetto *"Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a SOCIETA' AGRICOLA ZUFFI PIO E FIGLI S.S. per l' istanza protocollo protocollo CR-40290-2014 del 20/11/2014"* col quale è stato concesso un contributo pari a € 247.583, 34;

Dato atto :

- Che in data 28/08/2015 è stato emesso il decreto di concessione protocollo DCR/2015/1576 con il quale è stato concesso un contributo pari ad € 247.538,34;
- che in data 01/04/2016 è stato emesso il decreto di liquidazione protocollo DCR/2016/991 con il quale è stato erogato il contributo relativo al I SAL pari ad € 61.323, 92;
- che in data 18/07/2017 è stato emesso il decreto di liquidazione protocollo DCR/2017/2037 con il quale è stato erogato il contributo relativo al II SAL pari ad € 91.410,06;

Preso atto :

- che sono state inviate dal beneficiario e acquisite agli atti, attraverso il sistema informativo "SFINGE", la comunicazione della variazione progettuale e di domanda di pagamento a Saldo, da cui sono emersi nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive di concessione del contributo;
- che considerato quanto sopra riportato si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi emersi ha predisposto l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi concessi la revoca parziale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella

“Scheda Riepilogativa” all’interno della tabella intestata “*Proposta di delibera*”, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

PROPOSTA DI DELIBERA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;

- VISTA LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA IN FASE DI VARIANTE PROGETTUALE ED IN FASE DI DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO;

SI PROPONE:

- **LA REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N. 1576 del 28/08/2015 PER QUANTO CONCERNE GLI INTERVENTI RELATIVI ALL’IMMOBILE n.3**, per il mancato rispetto di:

- **TITOLO IV (Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi) – Art. 19 (Obblighi dei beneficiari) comma 1** ai sensi del quale: *“i beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell’immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. Nel caso specifico, dalla documentazione acquisita non si riscontra l’effettivo utilizzo produttivo dell’immobile:*

1. Dall’Allegato alla dichiarazione sottoscritta in data 25/09/2018 dal D.LL. ove si dichiara: *“in merito alla variante progettuale finale depositata, che la stessa non incide in alcun modo sulla capacità produttiva aziendale [...]”* si riscontra che nella variante progettuale la superficie complessiva (SC) ad uso produttivo è 213,70 mq. Quanto dichiarato trova riscontro nella documentazione catastale acquisita con domanda di pagamento a SALDO dove gli ambienti sono stati classificati secondo la destinazione d’uso C02 ma:

- a) Dalla documentazione inerente la conformità dell’impianto elettrico, acquisita con domanda di pagamento a SALDO (cfr. *Dich conformità elettrico.pdf*) il tecnico installatore dichiara la conformità dell’impianto spuntando la voce relativa all’uso civile che non risulta coerente con la destinazione d’uso dichiarata. Si precisa che la medesima è stata rettificata solo in seguito di richiesta integrazioni in fase di erogazione, in cui il tecnico installatore dichiara la conformità dell’impianto spuntando la voce relativa ad altri usi: Cat. C2 magazzino, riallineando i dati secondo le dichiarazioni e la documentazione catastale). Non si ha una coerenza con la documentazione fotografica che comunque attesta la presenza di arredi e/o attrezzature e finiture edili non coerenti con la destinazione d’uso produttiva.
- b) Dalla documentazione fotografica acquisita con domanda di pagamento a SALDO, in seguito a richiesta integrazioni in fase di erogazione ed in seguito a richiesta integrazioni dell’iter di variante progettuale, si evince che nei vani sono presenti alcuni elementi che non risultano coerenti con le destinazioni d’uso dichiarate; nella fattispecie emerge quanto segue:
 - presenza di arredi e/o attrezzature che attestano la destinazione d’uso civile dell’immobile;
 - presenza di componente inerente l’impianto di condizionamento aria non coerente con la destinazione d’uso produttiva;
 - nei vani sgomberi da qualsiasi attrezzatura o suppellettile si riscontrano finiture edili, quali pavimentazione per uso civile, che attestano l’incoerenza con la destinazione d’uso produttivo;
 - l’accesso ai vani non è funzionale alla destinazione d’uso dichiarata;

- **Art. 2, commi 1 e 2**, in attuazione del D.L. n°. 74/2012 convertito con modificazione della Legge n°. 122 del 2012, che ha stabilito: *“Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell’art. 3, D.L. n°. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili”*, fissando i requisiti *“Al fine di ci consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi”*. Il principio è, altresì, richiamato dalle disposizioni comunitarie in materia:

"l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione" (Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35), previsto espressamente anche dalle linee guida dell'Ord. 86/2012 e ss.mm.ii., cap. 16, sottocap. 16.1..

Dalla documentazione prodotta si riscontra un utilizzo non attinente con quello dichiarato; ne consegue che lo stato di fatto rilevato presuppone una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali, pertanto l'intervento richiesto per l'immobile 3, dichiarato ad utilizzo produttivo, non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma;

- Art. 22 comma 3 punto 1 ai sensi del quale: "Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli obblighi di cui al precedente art. 19". Nel caso specifico, come precedentemente richiamato, si è riscontrato, come sopra esplicitato, un utilizzo dell'immobile non attinente con l'attività dichiarata in sede di domanda di contributi;
- Art. 22 comma 3 punto 6 ai sensi del quale: "Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: dichiarazioni false in merito alla ripresa e/o continuazione dell'attività produttiva". Nel caso specifico la dichiarazione fornita in Domanda di Liquidazione secondo cui: "al momento della presente richiesta, permangono in capo al richiedente tutti i requisiti soggettivi previsti nell'Ordinanza per l'ammissione al contributo; di essere consapevole che il beneficiario ha l'obbligo: [...] di restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti dall'ordinanza, maggiorati degli interessi legali maturati alla data di adozione dell'eventuale provvedimento di revoca del contributo; [...]" non risulta recepitibile per l'immobile "de quo";
- Art. 22 comma 3 punto 10 ai sensi del quale: "[...] esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE Cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione". Sebbene da catasto si riscontri quale destinazione d'uso C02, dalla documentazione trasmessa si riscontra, come sopra esplicitato, un utilizzo non attinente con l'attività dichiarata in fase di domanda di contributo;

LA PROPOSTA È LA REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DECRETO DI CONCESSIONE N. 1576 del 28/08/2015, RELATIVAMENTE ALL'INTERO IMPORTO AMMESSO SULL'IMMOBILE 3 PARI A € 89.292,29 al lordo IVA.

SI PRECISA, ALTRESÌ, CHE LA PROPOSTA NON INCLUDE LA PROCEDURA DI RECUPERO, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 22 COMMA 5, PER I CONTRIBUTI GIÀ LIQUIDATI E INDEBITAMENTE PERCEPITI, IN QUANTO LE OPERE SULL'IMMOBILE 3 SONO STATE RENDICONTATE SOLO CON DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO (SOSPESA IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO INERENTE LA PRESENTE RICHIESTA).

SI SEGNALE CHE LA VARIANTE PROGETTUALE/REVOCA RIGUARDA IL SOLO IMMOBILE 3, PERTANTO PER GLI IMMOBILI 1 E 4 SI CONFERMA IL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO n°. 1576 del 28/08/2015.

SI RIDETERMINA IL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO n°. 1576 del 28/08/2015 (PARI A € 247.538,34) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 158.246,05 COMPRESIVO DI IVA CALCOLATA FORFETTARIAMENTE AL 22%. L'IVA effettiva verrà riconosciuta sulla base della fatturazione presentata.

Si rende noto che l'importo già liquidato sugli immobili 1 e 4 è pari a € 152.733,98 al lordo di IVA.

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca parziale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di revoca contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un ulteriore supplemento d'istruttoria;

- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della revoca parziale del contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di dover revocare parzialmente i contributi concessi in applicazione dell'art. 22 dell'Ord. 57/2012.

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di € **158.246,05** (di cui importo già liquidato sugli immobili 1 e 4 € 152.733, 98);

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

DECRETA

1. di **revocare parzialmente** per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **SOCIETA' AGRICOLA ZUFFI PIO E FIGLI S.S.**, con sede legale a San felice sul Panaro (MO), via Getta 378, cap. 41038, Codice fiscale, P. IVA 03322580360, il contributo precedentemente concesso per un importo pari a € 89.292,29;
2. di **rideterminare** il contributo concesso a suddetto beneficiario ad un importo complessivo pari a € **158.246,05** (di cui importo già liquidato sugli immobili 1 e 4 € 152.733, 98);
3. di dare atto che l'importo pari a € 89.292,29 torna nella disponibilità del fondo di cui all'art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;
4. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di liquidazione sugli interventi contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;
5. di dare atto che i controlli sono stati avviati secondo le modalità previste dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni";
6. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;

8. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
9. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna,

Bologna
Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Riepilogo degli interventi (al lordo di iva):

Id. immobile	Danno ammesso al lordo di IVA	Danno ammesso al lordo di IVA	Costo intervento previsto al lordo di IVA	Costo intervento previsto al lordo di IVA	Costo intervento ammesso al lordo di IVA	Costo intervento ammesso al lordo di IVA	Assicurazione	Contributo concedibile al lordo di IVA	Contributo concedibile al lordo di IVA
	Istruttoria di concessione	Istruttoria di variante	Istruttoria di concessione	Istruttoria di variante	Istruttoria di concessione	Istruttoria di variante		Istruttoria di concessione	Istruttoria di variante
n. 1 Fig. 3, Part 76 Sub 7	€ 97.563,34	€ 97.563,34	€ 142.779,55	Non oggetto di variante	€ 142.779,55	€ 142.779,55	€ 0,00	€ 97.563,34	€ 97.563,34
n. 3 Fig. 3, Part 76 Sub 4	€ 89.292,29	€ 89.271,79	€ 128.227,90	Non verificato in quanto oggetto di revoca	€ 89.292,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.292,29	€ 0,00
n. 4 Fig. 24, Part 561	€ 92.643,29	€ 92.643,29	€ 102.000,52	Non oggetto di variante	€ 60.682,71	€ 60.682,71	€ 0,00	€ 60.682,71	€ 60.682,71
TOTALE	€ 279.498,92	€ 279.478,42	€ 373.007,97	€ -----	€ 292.754,55	€ 203.462,26	€ 0,00	€ 247.538,34	€ 158.246,05

TABELLA 1 Riepilogo degli interventi richiesti IN VARIANTE:

ID. IMMOBILE come da domanda	Comune	Foglio	Particella	Riferimento tabellare	Superficie richiesta a contributo (mq) -ante -post	Indennizzo assicurativo	Contributo richiesto al lordo di IVA
n. 1	San Felice sul Panaro (MO)	3	76 Sub 7	TAB. A lett. a	Ante: 144,07 Post: 136,88	€ 0,00	Non oggetto di variante
n. 3	San Felice sul Panaro (MO)	3	76 Sub 4	TAB. B lett. c livello E1	Ante: 123,73 Post: 123,70	€ 0,00	Non verificato in quanto oggetto di revoca
n. 4	San Felice sul Panaro (MO)	24	561	TAB. B lett. c livello E3	Ante: 67,35 Post: 66,66	€ 0,00	Non oggetto di variante
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO							€ -----

TABELLA 2A Riepilogo degli interventi CONCESSI/DELIBERATI con decreto n. 1576 del 28/08/2015:

ID. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORI A	Costo CONVENZIONALE al lordo di IVA	Costo INTERVENTO al lordo di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo del 22% di IVA forfettaria
n. 1	Ante: 144,07 Post: 136,88	Unità collabente Fabbricato destinato a deposito	TAB. A lett. a	€ 79.969,95 +IVA al 22% € 97.563,34	€ 117.032,42 +IVA al 22% € 142.779,55	€ 79.969,95
		Demolizione con ricostruzione				€ 97.563,34
n. 3	Ante: 123,73 Post: 123,73	Magazzini e locali di deposito	TAB. B lett. c livello E1	€ 73.190,40 +IVA al 22% € 89.292,29	€ 105.104,84 +IVA al 22% € 128.227,90	€ 73.190,40
		Riparazione del danno con miglioramento sismico				€ 89.292,29
n. 4	Ante: 67,35 Post: 66,66	Unità collabente Fabbricato destinato a deposito	TAB. B lett. c livello E3	€ 75.937,12 +IVA al 22% € 92.643,29	€ 49.739,93 +IVA al 22% € 60.682,71	€ 49.739,93
		Demolizione con ricostruzione				€ 60.682,71
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 247.538,34

TABELLA 2B Riepilogo degli interventi proposti A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI REVOCA PARZIALE:

ID. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al lordo di IVA	Costo INTERVENTO al lordo di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo del 22% di IVA forfettaria
n. 1	Ante: 144,07 Post: 136,88	Unità crollante Fabbricato destinato a deposito	TAB. A lett. a	€ 79.969,95 +IVA al 22%= € 97.563,34	€ 117.032,42 +IVA al 22%= € 142.779,55	€ 79.969,95
		Demolizione con ricostruzione				€ 97.563,34
n. 3	Ante: 123,73 Post: 123,73	Magazzini e locali di deposito	TAB. B lett. c livello E1	€ 73.173,60 +IVA al 22%= € 89.271,79	€ 0,00	€ 0,00
		Riparazione del danno con miglioramento sismico				€ 0,00
n. 4	Ante: 67,35 Post: 66,66	Unità crollante Fabbricato destinato a deposito	TAB. B lett. c livello E3	€ 75.937,12 +IVA al 22%= € 92.643,29	€ 49.739,93 +IVA al 22%= € 60.682,71	€ 49.739,93
		Demolizione con ricostruzione				€ 60.682,71
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 158.246,05

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTA LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA IN FASE DI VARIANTE PROGETTUALE ED IN FASE DI DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO;
- VISTO CHE È GIÀ STATO LIQUIDATO, SUGLI IMMOBILI 1 E 4, UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE PARI A € 152.733,98 al lordo di IVA CON I DECRETI DI LIQUIDAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI:
 - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE SAL 1 CR-50887-2015 del 23/10/2015 E SUCCESSIVO DECRETO DI LIQUIDAZIONE N 991 DEL 01/04/2016: IMPORTO LIQUIDATO € 61.323,92;
 - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE SAL 2 CR-4960-2017 del 07/02/2017 E SUCCESSIVO DECRETO DI LIQUIDAZIONE N 2037 DEL 18/07/2017: IMPORTO LIQUIDATO € 91.410,06;
- VISTE E VALUTATE LE OSSERVAZIONI SOTTOSCRITTE DAL TECNICO INCARICATO DAL BENEFICIARIO (cfr. "lettera di risposta al preavviso di revoca.pdf") E TRASMESSE, TRAMITE APPLICATIVO WEB DI SFINGE, IN DATA 22/11/2018 CON CR-41167-2018 CHE POSSONO ESSERE COSÌ SINTETIZZATE:
 1. "[...] Nella prima versione del documento di conformità dell'impianto elettrico era stata spondata la voce relativa all'uso civile. Si tratta evidentemente di un errore che infatti è stato corretto con un aggiornamento dello stesso documento con indicazione del corretto utilizzo dei locali. Si noti infatti che la maggior parte degli impianti si trova fuori traccia (a vista) tipico per un capannone e non per un edificio di tipo civile [...].
 2. "[...] la presenza di arredi e attrezzature di uso civile erano presenti durante la prima fase delle lavorazioni solo nel locale più grande dell'edificio e sono state usate dal personale dell'impresa durante lo svolgimento delle opere. L'ambiente infatti è stato utilizzato come area di ristoro essendo tale porzione riparata prima del resto del fabbricato [...].
 3. "[...] le pavimentazioni ceramiche, non erano previste in progetto pavimentazioni (né industriali, né ceramiche). La pavimentazione è stata realizzata con piastrelle ceramiche ma queste non inficiano in alcun modo l'utilizzo dei locali. Si evidenzia inoltre la volontà della proprietà di realizzare nei locali interni in un futuro prossimo un'area di vendita diretta dei prodotti agricoli, ragion per cui una finitura ceramica risulta decisamente più funzionale e più igienica rispetto ad una finitura in cemento [...].

4. [...] si mostrano il livello di finiture assolutamente non conformi ad un utilizzo civile, [...] presenza di umidità e muffe per la mancanza di un sistema di riscaldamento interno. Si noti inoltre che l'accesso al primo piano è possibile tramite una finestra esterna e in tale zona non ci sono finiture.
5. In data 24/10/2018 il RUP di concessione ha comunicato un sopralluogo in sito per un controllo amministrativo fissato per la data del 26/10/2018. La comunicazione è stata inviata al sottoscritto in qualità di tecnico incaricato. [...] non è stato possibile comunicare l'impossibilità della presenza tecnica e non è stata trasmessa l'informazione alla proprietà e quindi non è stato possibile svolgere il sopralluogo [...].

E NON RECEPITE IN QUANTO:

Le osservazioni trasmesse non forniscono elementi sufficienti atti a giustificare quanto riscontrato nell'iter istruttorio. Nella fattispecie:

1. In merito al punto 1. di cui sopra così come anche riportato nel precedente fascicolo istruttorio si ribadisce dalla documentazione inerente la conformità dell'impianto elettrico, acquisita con domanda di pagamento a SALDO (cfr. *Dich conformità elettrico.pdf*) il tecnico installatore dichiara la conformità dell'impianto spuntando la voce relativa all'uso civile che non risulta coerente con la destinazione d'uso dichiarata. Si precisa che la medesima è stata rettificata solo in seguito di richiesta integrazioni in fase di erogazione, in cui il tecnico installatore dichiara la conformità dell'impianto spuntando la voce relativa ad altri usi: *Cat. C2 magazzino*, riallineando i dati secondo le dichiarazioni e la documentazione catastale;
2. In merito al punto 2. di cui sopra così come anche riportato nel precedente fascicolo istruttorio, si ribadisce che l'osservazione qui a fianco riportata, non si ritiene accoglibile in quanto la presentazione della domanda di pagamento del SALDO presuppone che i lavori siano terminati e che, quindi, siano presenti tutti i requisiti per il riavvio dell'attività produttiva.

La contestazione delle superfici è avvenuta dalla verifica della documentazione fotografica acquisita con domanda di pagamento a SALDO tramite applicativo web di SFINGE in data 01/06/2018 con CR-21632-2018 (cfr. *Documentazione fotografica.pdf*), in data 04/09/2018 con CR-32561-2018 (cfr. *Documentazione fotografica.pdf*) in seguito a richiesta integrazioni in fase di erogazione ed in data 10/10/2018 con CR-36293-2018 (cfr. *Doc fotografica integrativa.pdf*) in seguito a richiesta integrazioni dell'iter di variante progettuale; dalla suddetta documentazione si evince che nei vani sono presenti alcuni elementi che non risultano coerenti con le destinazioni d'uso dichiarate.

Dalla documentazione fotografica, acquisita con le presenti osservazioni, si riscontrano mezzi e/o attrezzature obsolete e/o inadeguate nei lavori in agricoltura. In particolare in riferimento alle foto *nn.° 2 e 34* si riscontrano carri atomizzatori impiegabili esclusivamente per colture arboree da frutta o vite, colture non presenti in azienda come desumibile dalla documentazione depositata presso la banca dati del Sistema Integrato di Gestione e controllo della Regione Emilia Romagna (documentazione reperibile alla sezione "documentazione amministrativa" dell'applicativo web di SFINGE).

Si rende noto, infatti, che l'obiettivo primario dell'Ord. n.° 57/2012 e *ss.mm.ii.* è il ripristino dell'attività produttiva presente alla data del sisma;

3. In merito al punto 3. di cui sopra la volontà "[...] della proprietà di realizzare nei locali interni in un futuro prossimo un'area di vendita diretta dei prodotti agricoli [...]", attesta che i mezzi e/o attrezzature che vengono rappresentati nella presente osservazione, possono essere collocati in altri ambienti del complesso aziendale;
4. In merito al punto 4. di cui sopra la presenza di umidità e muffe, a prescindere dalla presenza o meno di un sistema di riscaldamento interno, attesta solo l'esecuzione dei lavori NON a regola dell'arte;
5. In merito al punto 5. di cui sopra si precisa, così come anche riportato nel precedente esito istruttorio che in data 29/10/2018, il beneficiario, tramite posta elettronica ordinaria, ha comunicato quanto segue: "[...] i lavori sono stati tutti eseguiti e terminati. Lo Studio tecnico Silvestri, che ha seguito tutti i lavori non ci ha avvisato circa il sopralluogo, per cui venerdì mattina in Via Getta 378, era presente solo mia mamma (socio dell'azienda agricola) [...]". Per quanto su esposto a prescindere dalla presenza del tecnico incaricato in situ, la sig.ra di cui sopra, in qualità di socio dell'azienda e quindi beneficiaria del contributo, aveva l'onere di consentire le operazioni di verifica da parte dei componenti del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria).

- Inoltre, in merito alla documentazione prodotta con le presenti osservazioni, si precisa quanto segue:
- a. non viene prodotta documentazione fotografica che attesti lo smontaggio di arredi/suppellettili quali: livello cucina e box doccia, non coerenti con la destinazione d'uso produttiva;
 - b. lo smontaggio del componente inerente l'impianto di condizionamento aria, non coerente con la destinazione d'uso produttiva, è stato effettuato solo in seguito alla contestazione, infatti, così come anche riportato nel precedente esito istruttorio, il medesimo era presente:
 - sia nella documentazione fotografica acquisita in data 04/09/2018 con CR-32561-2018 in seguito a richiesta integrazioni in fase di erogazione (cfr. *Documentazione fotografica.pdf*);
 - sia nella Documentazione fotografica rappresentativa effettuata in data 26/10/2018 in occasione del sopralluogo in situ per il controllo amministrativo effettuato dai componenti del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria).
- VISTE E VALUTATE LE OSSERVAZIONI INTEGRATIVE, SOTTOSCRITTE DALL'AVV. GIULIA MATTIOLI (cfr. cfr. "*Soc. Agr. Zuffi Pio - memoria integrativa.pdf*") E TRASMESSE, TRAMITE APPLICATIVO WEB DI SFINGE, IN DATA 10/12/2018 CON CR-43387-2018 CHE POSSONO ESSERE COSÌ SINTETIZZATE:
6. *"[...] non possono infatti essere considerati in alcun modo condivisibili i rilievi parziali, limitati e del tutto inconferenti acquisiti al fascicolo istruttorio e posti a fondamento della contestazione mossa nei confronti della beneficiaria, relativi al presunto utilizzo non produttivo e non funzionale rispetto alle razionali necessità aziendali dell'immobile n. 3. [...] circostanza [...] tempestivamente evidenziata nell'ambito della relazione tecnica depositata dal Direttore dei lavori, geom. Andrea Silvestri, [...] proprietà beneficiaria [...] risultava assente - come peraltro qualsiasi altro rappresentante della società, compreso il Direttore dei lavori - al momento del sopralluogo di accertamento (la cui indizione è stata comunicata al solo Direttore dei lavori [...] la Sig.ra Vaccari Marta [...] anch'essa socia dell'impresa [...] non ha aperto il cancello [...]);*
 7. *"[...] proprietà, che - pur essendo stata contattata telefonicamente [...] i contatti sono stati sempre tenuti dal Direttore dei lavori, che, dunque, era l'unico ad avere conoscenza dei referenti in Regione [...];*
 8. *"[...] Nella variante progettuale la superficie complessiva ad uso produttivo è di 123,70 mq e non di 213,70 mq come più volte riportato in modo erroneo nel preavviso di revoca; [...] (come riportato a pagina 21 di 22 del preavviso di revoca) [...];*
 9. *"[...] Gli ambienti sono stati classificati correttamente secondo la destinazione d'uso C02 [...] la maggior parte degli impianti si trova fuori traccia, ovvero a vista, come tipicamente avviene nella realizzazione di capannoni (non certo per le abitazioni); - la descrizione dell'oggetto della prestazione nella fattura n. 9 del 31/3/2018, [...] nello stesso senso depone l'esiguo importo della lavorazione prestata [...];*
 10. *"[...] La presenza di un tavolo, di qualche sedia e di altri elementi di natura mobile ed a carattere non strutturale, risultavano giustificati dall'utilizzo di un solo ambiente del bassocomodo. [...] Trattasi di semplici componenti d'arredo obsoleti e di recupero [...] collocati in via provvisoria [...] non possono attestare l'uso civile dell'immobile [...] Tali elementi, una volta conclusi i lavori, sono stati infatti prontamente eliminati [...];*
 11. *"[...] Non esistono elementi idonei a qualificare il bassocomodo come una abitazione: innanzitutto non sono previsti i servizi igienici (a parte un piatto doccia, che per ragioni igieniche e di pulizia commesse all'attività agricola è stato predisposto nel vano a sud-est del piano terra) [...] Non è stata effettuata alcuna operazione di isolamento e coibentazione muraria interna per limitare la formazione di muffa e umidità [...];*
 12. *"[...] Con riferimento in particolare alla pavimentazione, deve riconoscersi nella sua presenza un elemento idoneo a supportare la natura funzionale del bassocomodo all'attività agricola, considerato che la conservazione di prodotti fitosanitari, sementi, concimi ecc. impone che questa avvenga nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dell'ambiente. [...];*
 13. *"[...] la presenza di un unico fan coil [...] al fine di rendere gli ambienti salubri e togliere l'umidità presente, che aveva già rovinato gli intonaci. Siffatto accessorio si sarebbe in un secondo momento reso funzionale all'attività produttiva, successivamente riavviata conclusi i lavori, posto che sarebbe servito a mantenere asciutti ed a una temperatura costante i luoghi adibiti al deposito dei prodotti fitosanitari legati all'attività agricola [...] la beneficiaria ha deciso di rimuovere il fan coil [...];*

14. [...] non è stata apportata alcuna modifica strutturale all'accesso dell'immobile n.3: l'apertura, infatti, è rimasta [...] del tutto identica a quella presente in precedenza nell'immobile destinato ad attività produttiva, come riconosciuto dal Nucleo di Valutazione a maggio del 2015 [...];
15. [...] Il bassocomodo [...] risulta estremamente funzionale alla corretta ed ordinata gestione dell'attività della società agricola, che [...] intende ampliare ed ammodernare la propria attività produttiva [...] investimento operato dall'azienda che, proprio di recente, ha acquistato due trattori [...];
16. [...] Il socio Zuffi Davide è in possesso di patentino per l'uso di prodotti fitosanitari [...];
17. [...] il sottoscritto risiede in immobile certificato prima casa [...] il socio Zuffi Stefano risiede in immobile certificato prima casa [...] La Sig.ra Vaccari Marta, anch'essa socia dell'impresa [...] in casa colonica ristrutturata vicina al bassocomodo [...] Non sussiste dunque nessuna ragione di carattere abitativo [...];
18. [...] buona fede della beneficiaria e le ragioni a lei non imputabili, relative alla sua assenza in occasione del sopralluogo, che si è svolto pertanto in modo contrario ai generali principi del contraddittorio. [...] disciplina contenuta nel decreto n. 836/2015 "Approvazione Linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012", con cui si prevede che il controllo sia effettuato in contraddittorio [...] provvedimento di revoca sia stato definito sulla base di una valutazione soltanto parziale (sopralluogo solo all'esterno dell'immobile bassocomodo, in assenza delle parti interessate, che avrebbero potuto fornire chiarimenti) [...];

E NON RECEPITE IN QUANTO:

Le osservazioni trasmesse non forniscono elementi sufficienti atti a giustificare quanto riscontrato nell'iter istruttorio. Nella fattispecie:

6. In merito al punto 6. di cui sopra non emergono ulteriori elementi rispetto a quanto già acquisito: in data 29/10/2018, il beneficiario, tramite posta elettronica ordinaria, ha comunicato quanto segue: i lavori sono stati tutti eseguiti e terminati. Lo Studio tecnico Silvestri, che ha seguito tutti i lavori non ci ha avvisato circa il sopralluogo, per cui venerdì mattina in Via Getta 378, era presente solo mia mamma (socia dell'azienda agricola) [...].

Per quanto su esposto, a prescindere dalla presenza del tecnico incaricato in situ, la sig.ra di cui sopra, in qualità di socia dell'azienda e quindi beneficiaria del contributo, aveva l'onere di consentire le operazioni di verifica da parte dei componenti del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria).

Si rileva, oltretutto, la seguente incoerenza all'interno dell'integrazione alle osservazioni:

- "[...] dimostrare l'erroneità dei rilievi effettuati e delle contestazioni mosse [...] buona fede della proprietà beneficiaria che, per ragioni a lei non imputabili, risultava assente - come peraltro qualsiasi altro rappresentante della società, compreso il Direttore dei lavori [...];
- [...] si intende precisare che la Sig.ra Vaccari Marta (nata a Cavezzo, il 29/7/1940), madre del sottoscritto, anch'essa socia dell'impresa [...]."

Da quanto sopra evidenziato sembrerebbe che la ditta beneficiaria, al momento del sopralluogo in situ era contemporaneamente assente e presente.

7. In merito al punto 7. di cui sopra, così come riportato nel verbale di sopralluogo, di cui si riporta uno stralcio: "[...] Alle ore 10:45 i sottoscritti, tecnici della struttura commissariale [...] si sono recati presso la sede aziendale, tuttavia l'ingresso nel centro aziendale [...] è stato negato da persona diversa dai beneficiari [...] nonostante i contatti telefonici effettuati sul momento con i beneficiari [...]", si precisa che nel momento in cui il beneficiario, venuto a conoscenza della presenza dei componenti della struttura commissariale in loco, avrebbe potuto mettere al corrente la madre che, a prescindere dalla presenza del tecnico incaricato in situ, in qualità di socia dell'azienda e quindi beneficiaria del contributo, aveva l'onere di consentire le operazioni di verifica da parte dei componenti del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria).
8. In merito al punto 8. di cui sopra si specifica che quanto riscontrato dall'Avvocato, all'interno dell'esito istruttorio discusso al Nucleo di Valutazione del 13/11/2018, in merito al calcolo del costo convenzionale, così come anche riportato all'interno del precedente fascicolo istruttorio a pag. 17, la superficie considerata è quella di mq 123,70;
9. In merito al punto 9. di cui sopra si ribadisce che dalla documentazione inerente la conformità dell'impianto elettrico, acquisita con domanda di pagamento a SALDO (cfr. Dich. conformità

elettrico.pdf) il tecnico installatore dichiara la conformità dell'impianto spuntando la voce relativa all'uso civile che non risulta coerente con la destinazione d'uso dichiarata. Si precisa che la medesima è stata rettificata solo in seguito di richiesta integrazioni in fase di erogazione.

Inoltre, si precisa che l'attestazione dell'impianto fuori traccia non è indice di destinazione certa; nessuna norma obbliga e prescrive l'associazione dell'impianto fuori traccia con la destinazione d'uso a bassocomodo piuttosto che ad uso abitativo.

La contestazione delle superfici è avvenuta dalla verifica della documentazione fotografica acquisita in seguito a richiesta integrazioni dell'iter di variante progettuale; dalla suddetta documentazione si evince che nei vani sono presenti alcuni elementi che non risultano coerenti con le destinazioni d'uso dichiarate.

Si rende noto, infatti, che l'obiettivo primario dell'Ord. n° 57/2012 e ss.mm.ii. è il ripristino dell'attività produttiva presente alla data del sisma.

Si precisa, altresì, che il corpo della fattura, pur se riporta bassocomodo, non ha la stessa valenza della Dichiarazione, resa dal tecnico installatore, ai sensi del D.M. n. 37/2008 che infatti è tra la documentazione essenziale da trasmettere agli Enti territoriali, competenti in materia, ai fini dell'agibilità dell'immobile.

In merito all'importo della fattura si precisa che l'esiguità dell'importo non è probante ai fini della destinazione d'uso dell'immobile anche perché non vi è certezza che la fattura sia l'unica emessa da parte del fornitore per la realizzazione dell'intervento.

10. In merito al punto 10. di cui sopra, si ribadisce quanto segue: la presentazione della domanda di pagamento del SALDO presuppone che i lavori siano terminati e che, quindi, siano presenti tutti i requisiti per il riavvio dell'attività produttiva.

La contestazione delle superfici è avvenuta dalla verifica della documentazione fotografica acquisita in seguito a richiesta integrazioni dell'iter di variante progettuale; dalla suddetta documentazione si evince che nei vani sono presenti alcuni elementi che non risultano coerenti con le destinazioni d'uso dichiarate e che i medesimi sono stati presumibilmente, vista la carenza fotografica prodotta anche in sede di osservazioni, smontati solo in seguito alla contestazione.

In merito alla provvisorietà dei componenti d'arredo, dalla documentazione fotografica acquisita si riscontra la presenza di un box doccia e lavabo, non coerente con la destinazione d'uso dichiarata. Inoltre, in merito alla documentazione prodotta con le osservazioni sottoscritte dal Geom. Silvestri Andrea si precisa che non viene prodotta documentazione fotografica che attesti lo smontaggio di arredi/suppellettili quali: lavello cucina e box doccia (non coerenti con la destinazione d'uso produttiva) infatti, si rende noto che i conii ottici della documentazione fotografica non comprendono i punti significativi.

11. In merito al punto 11. di cui sopra, l'osservazione non si ritiene accoglibile in quanto:
 - il montaggio del piatto doccia attesta il NON razionale utilizzo del vano rispetto alla destinazione d'uso ai fini produttivi;
 - la presenza di umidità e muffe, a prescindere dalla presenza o meno di un sistema di riscaldamento interno, attesta solo l'esecuzione dei lavori NON a regola dell'arte anche in considerazione del fatto che, in fase di concessione, se per il riavvio dell'attività necessitavano delle lavorazioni atte ad eliminare fenomeni di umidità, le medesime potevano essere oggetto di richiesta a contributo;
12. In merito al punto 12. di cui sopra, oltre a quanto esposto al punto precedente, nella documentazione fotografica prodotta non si riscontrano le predisposizioni previste, oltre alla pavimentazione, per il vano adibito al deposito di prodotti nocivi e pericolosi (appositi locali o appositi armadi da tenere chiusi a chiave).
13. In merito al punto 13. di cui sopra la presenza del fan coil, al fine di ovviare alle problematiche legate al mantenimento della temperatura costante all'interno dei vani, attesta solo l'esecuzione dei lavori NON a regola dell'arte.
14. In merito al punto 14. di cui sopra, preso atto di quanto riportato dall'Avv. Giulia Mattioli, il riscontro di elementi non coerenti con la destinazione d'uso, fa sì che quanto deliberato in sede di Nucleo di Valutazione del 13/05/2015 venga rivalutato in sede di fine lavori. La vocazione dell'immobile ad uso produttivo, in fase di concessione, è un presupposto formale basato su elementi che devono avere un riscontro alla fine dei lavori. L'indagine svolta dall'amministrazione

si sostanzia di più fasi volte ad accertare una serie di requisiti formali quali, ad es., la vocazione dell'immobile a fini produttivi, per poi indagare nella sostanza il rapporto tra l'utilizzo del fabbricato e lo scopo produttivo perseguito, in termini di ragionevolezza e proporzionalità anche a conclusione di tutto il procedimento, compreso il pagamento a SALDO;

15. In merito al punto 15. di cui sopra per quanto relazionato dai professionisti incaricati, emerge la volontà "[...] della proprietà di realizzare nei locali interni in un futuro prossimo un'area di vendita diretta dei prodotti agricoli [...]" (cfr. osservazioni di cui sopra, sottoscritte dal Geom. Silvestri Andrea, tecnico incaricato dal beneficiario: "lettera di risposta al preavviso di revoca.pdf"). Tale elemento attesta che i mezzi e/o attrezzature che vengono rappresentati possono essere collocati in altri ambienti del complesso aziendale;
16. In merito al punto 16. di cui sopra si precisa che quanto esposto non influisce sulla destinazione d'uso dell'immobile n°. 3 oggetto di revoca;
17. In merito al punto 17. di cui sopra si precisa che l'accertamento dell'abitazione di ogni singolo socio dell'azienda in un immobile diverso da quello contestato, nulla aggiunge in merito alla necessità dell'immobile ai fini del ciclo produttivo aziendale;
18. In merito al punto 18. di cui sopra si precisa che il mancato contraddittorio non è imputabile all'Amministrazione procedente in quanto:
 - In data 24/10/2018 con protocollo CR-37782-2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato al beneficiario un sopralluogo in situ per un controllo amministrativo, tramite applicativo web di SFINGE (canale istituzionale dei rapporti tra Organo procedente e beneficiario), al tecnico delegato dal beneficiario (art. 8 co. 2, punto 7: "[...] La domanda compilata sull'applicativo web dovrà inoltre contenere [...] l'indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con il Commissario relativamente alla domanda presentata [...]") alla gestione dell'applicativo SFINGE;
 - in merito al rapporto fiduciario che intercorre tra il tecnico delegato ed il beneficiario, l'Organo procedente non ha alcun potere decisionale e quindi i rapporti tra privati vengono regolati dal corpo normativo che esula dall'Ente erogatore;
 - vista la documentazione la Sig.ra Vaccari Marta, in qualità di socia dell'azienda e quindi beneficiaria del contributo, aveva l'onere di consentire le operazioni di verifica da parte dei componenti del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria).

SI PROPONE:

- LA REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO N. 1576 del 28/08/2015 PER QUANTO CONCERNE GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'IMMOBILE n.3, per il mancato rispetto di:
 - TITOLO IV (Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi) – Art. 19 (Obblighi dei beneficiari) comma 1 ai sensi del quale: "i beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell'immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. Nel caso specifico, dalla documentazione acquisita non si riscontra l'effettivo utilizzo produttivo dell'immobile:
 1. Dall'Allegato alla dichiarazione sottoscritta in data 25/09/2018 dal D.LL. ove si dichiara: "in merito alla variante progettuale finale depositata, che la stessa non incide in alcun modo sulla capacità produttiva aziendale [...]" si riscontra che nella variante progettuale la superficie complessiva (SC) ad uso produttivo è 123,70 mq. Quanto dichiarato trova riscontro nella documentazione catastale acquisita con domanda di pagamento a SALDO dove gli ambienti sono stati classificati secondo la destinazione d'uso C02 ma:
 - a) Dalla documentazione inerente la conformità dell'impianto elettrico, acquisita con domanda di pagamento a SALDO (cfr. Dich. conformità elettrico.pdf) il tecnico installatore dichiara la conformità dell'impianto spuntando la voce relativa all'uso civile che non risulta coerente con la destinazione d'uso dichiarata. Si precisa che la medesima è stata

rettificata solo in seguito di richiesta integrazioni in fase di erogazione, in cui il tecnico installatore dichiara la conformità dell'impianto spuntando la voce relativa ad altri usi: Cat. C2 magazzino, riallineando i dati secondo le dichiarazioni e la documentazione catastale). Non si ha una coerenza con la documentazione fotografica che comunque attesta la presenza di arredi e/o attrezzature e finiture edili non coerenti con la destinazione d'uso produttiva.

b) Dalla documentazione fotografica acquisita con domanda di pagamento a SALDO, in seguito a richiesta integrazioni in fase di erogazione ed in seguito a richiesta integrazioni dell'iter di variante progettuale, si evince che nei vani sono presenti alcuni elementi che non risultano coerenti con le destinazioni d'uso dichiarate; nella fattispecie emerge quanto segue:

- presenza di arredi e/o attrezzature che non attestano la destinazione d'uso produttiva dell'immobile;
- presenza di mezzi e/o attrezzature obsolete e/o inadeguate nei lavori in agricoltura. In particolare in riferimento alle foto nn. 2 e 34 si riscontrano carri atomizzatori impiegabili esclusivamente per colture arboree da frutta o vite, colture non presenti in azienda come desumibile dalla documentazione depositata presso la banca dati del Sistema Integrato di Gestione e controllo della Regione Emilia Romagna;
- presenza di componente inerente l'impianto di condizionamento aria, smontato in seguito a quanto deliberato in sede di Nucleo di Valutazione del 13/11/2018, non coerente con la destinazione d'uso produttiva;
- nei vani si riscontrano finiture edili, quali pavimentazione per uso civile, che attestano l'incoerenza con la destinazione d'uso produttiva;
- non si riscontrano le predisposizioni previste, oltre alla pavimentazione, per il vano adibito al deposito di prodotti nocivi e pericolosi;
- l'accesso ai vani non è funzionale alla destinazione d'uso dichiarata;

- Art. 2, commi 1 e 2, in attuazione del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazione della Legge n. 122 del 2012, che ha stabilito: "Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili", fissando i requisiti "Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi". Il principio è, altresì, richiamato dalle disposizioni comunitarie in materia: "l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione" (Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35), previsto espressamente anche dalle linee guida dell'Ord. 86/2012 e ss.mm.ii., cap. 16, sottocap. 16 L.

Dalla documentazione prodotta si riscontra un utilizzo non attinente con quello dichiarato; ne consegue che lo stato di fatto rilevato presuppone una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali, pertanto l'intervento richiesto per l'immobile 3, dichiarato ad utilizzo produttivo, non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma;

- Art. 22 comma 3 punto 1 ai sensi del quale: "Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli obblighi di cui al precedente art. 19". Nel caso specifico, come precedentemente richiamato, si è riscontrato, come sopra esplicitato, un utilizzo dell'immobile non attinente con l'attività dichiarata in sede di domanda di contributi;

- Art. 22 comma 3 punto 6 ai sensi del quale: "Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di dichiarazioni false in merito alla ripresa e/o continuazione dell'attività produttiva". Nel caso specifico la dichiarazione fornita in Domanda di Liquidazione secondo cui: "al momento della presente richiesta, permangono in capo al richiedente tutti i requisiti soggettivi previsti nell'Ordinanza per l'ammissione al contributo; di essere consapevole che il beneficiario ha l'obbligo [...]; di restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti dall'ordinanza, maggiorati degli interessi legali maturati alla data di adozione dell'eventuale provvedimento di revoca del contributo; [...]" non risulta recepibile per l'immobile "de quo";
- Art. 22 comma 3 punto 10 ai sensi del quale: "[...] esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE Cambio di destinazione d'uso dell'immobile, anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione". Sebbene da catasto si riscontri quale destinazione d'uso C02, dalla documentazione trasmessa si riscontra, come sopra esplicitato, un utilizzo non attinente con l'attività dichiarata in fase di domanda di contributo;

LA PROPOSTA E' REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DECRETO DI CONCESSIONE N. 1576 del 28/08/2015, RELATIVAMENTE ALL'INTERO IMPORTO AMMESSO SULL'IMMOBILE 3 PARI A € 89.292,29 al lordo IVA.

SI PRECISA, ALTRESI', CHE LA PROPOSTA NON INCLUDE LA PROCEDURA DI RECUPERO, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 22 COMMA 5, PER I CONTRIBUTI GIÀ LIQUIDATI E INDEBITAMENTE PERCEPITI, IN QUANTO LE OPERE SULL'IMMOBILE 3 SONO STATE RENDICONTATE SOLO CON DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO (SOSPESA IN ATTESA DEL PROVVEDIMENTO INERENTE LA PRESENTE RICHIESTA).

SI SEGNALE CHE LA VARIANTE PROGETTUALE/REVOCA RIGUARDA IL SOLO IMMOBILE 3, PERTANTO PER GLI IMMOBILI 1 E 4 SI CONFERMA IL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO n°. 1576 del 28/08/2015.

SI RIDETERMINA IL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO n°. 1576 del 28/08/2015 (PARI A € 247.538,34) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 158.246,05 COMPRESIVO DI IVA CALCOLATA FORFETTARIAMENTE AL 22%. L'IVA effettiva verrà riconosciuta sulla base della fatturazione presentata.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

"SOCIETA' AGRICOLA ZUFFI PIO E FIGLI S.S."

ANAGRAFICA					PROTOCOLLI FASCICOLO		
TIPO	Società semplice						
LEGALE RAPPRESENTANTE (se impresa) / PERSONA FISICA (se privato)	Zuffi Davide	ZFFD66T22B819L			RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-40290-2014	20/11/14
SEDE LEGALE	Via Getta n°. 378 - CAP 41038	San Felice sul Panaro	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	1. BASSOCOMODO: Via Getta n°. 378 - CAP 41038 2. CAPANNONE: Via Getta n°. 378 - CAP 41038 3. DEPOSITO: Via Villetta snc - CAP 41038	1. Località San Biagio - San Felice sul Panaro 2. Località San Biagio - San Felice sul Panaro 3. San Felice sul Panaro	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
CODICE FISCALE/P.IVA	03322580360			CUP	E52F15000350001		
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO ai sensi dell'art.8 c.2 dell'Ord. n.36/2016, sub condiz.			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.10			AIA			
	Coltivazioni di frutta, coltivazioni miste di cereali, coltivazione di foraggi			DURC rilasciato il	01/10/2018	DURC-13642-2018	01/10/2018
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA			
BANCA CONVENZIONATA	BANCO BPM SPA - Filiale di San Felice sul Panaro			ANTIMAFIA	CR-22099-2018	05/06/2018	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0		
				IVA	IVA NON DETRAIBILE		

QUADRO RIEPILOGATIVO			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 166.772,35	€ 0,00	€ 158.246,05
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 166.772,35	€ 0,00	€ 158.246,05

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE n. 1 Fg 3, Part 76 Sub 7	IMPORTO AMMESSO DA DECRETO N. 1576 del 28/08/2015	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 88.401,66	€ 88.401,66	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 88.401,66	€ 88.401,66	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 2.230,23	€ 2.230,23	€ 0,00	
C. Finiture	€ 12.209,11	€ 12.209,11	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 12.209,11	€ 12.209,11	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 102.841,00	€ 102.841,00	€ 0,00	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 10.284,10	€ 10.284,10	€ 0,00	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-)	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 1.507,32	€ 1.507,32	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 117.032,42	€ 117.032,42	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 79.969,95	TAB. A lett. a - incremento per superfici inferiori a 1.500,00 mq (10%) - incremento per altezza superiore ai 4,00 mt (15%) - incremento per rimozione e smaltimento amianto - decremento per immobile che non necessita di particolari finiture (30%)		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 117.032,42
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	€ 79.969,95	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

IMMOBILE n. 3 Fg 3, Part 76 Sub 4	IMPORTO AMMESSO DA DECRETO N. 1576 del 28/08/2015	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 77.654,92	€ 0,00	€ 77.654,92	Immobile oggetto di Revoca del Contributo concesso con Decreto n. 1576 del 28/08/2015
di cui opere edili	€ 77.654,92	€ 0,00	€ 77.654,92	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 2.320,23	€ 0,00	€ 2.320,23	
C. Finiture	€ 12.534,44	€ 0,00	€ 12.534,44	
di cui opere edili	€ 12.534,44	€ 0,00	€ 12.534,44	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 92.509,59	€ 0,00	€ 92.509,59	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 9.242,00	€ 0,00	€ 9.242,00	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-)	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 1.352,84	€ 0,00	€ 1.352,84	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 105.104,43	€ 0,00	€ 105.104,43	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 73.190,40	Immobile oggetto di Revoca del Contributo concesso con Decreto n. 1576 del 28/08/2015		
ASSICURAZIONE		TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 0,00
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3	€ 0,00	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

IMMOBILE n. n. 4 Fg 24, Part 561	IMPORTO AMMESSO DA DECRETO N. 1576 del 28/08/2015	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 41.884,50	€ 41.884,50	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 41.884,50	€ 41.884,50	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 1.256,54	€ 1.256,54	€ 0,00	
C. Finiture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 43.141,04	€ 43.141,04	€ 0,00	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 4.314,10	€ 4.314,10	€ 0,00	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-)	€ 1.656,54	€ 1.656,54	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 628,25	€ 628,25	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 49.739,93	€ 49.739,93	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 75.937,12	TAB. B lett. c - livello E3 - incremento per smaltimento rifiuti pericolosi - decremento per immobile che non necessita di particolari finiture (30%)		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 49.739,93
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4		€ 49.739,93	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo	

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 79.969,95	€ 117.032,42	€ 0,00	€ 117.032,42	€ 97.563,34
IMMOBILE 3	€ 73.190,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 4	€ 75.937,12	€ 49.739,93	€ 0,00	€ 49.739,93	€ 60.682,71
TOTALE	€ 229.097,47	€ 166.772,35	€ 0,00	€ 166.772,35	€ 158.246,05
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 158.246,05